



## ORGANI DI CONTROLLO E ANTIRICICLAGGIO

Dott.ssa Annalisa DE VIVO

Diretta 22 marzo 2010

### PRINCIPALI RIFERIMENTI



D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231  
(disciplina antiriciclaggio vigente)



D.lgs. 25 settembre 2009, n. 151  
(decreto correttivo)



Circolare CNDCEC 15 marzo 2010, n. 16/IR

## IL DECRETO CORRETTIVO

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**Art. 12, comma 3-bis  
d.lgs. 231/07**



«I componenti degli organi di controllo, comunque denominati, per quanto disciplinato dal presente decreto e fermo restando il rispetto del disposto di cui all'articolo 52, sono esonerati dagli obblighi di cui al titolo II, capi I, II e III»

## IL DECRETO CORRETTIVO

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



**Ambito oggettivo e  
soggettivo dell'esonero**



L'esonero riguarda i seguenti obblighi antiriciclaggio:

- ✓ adeguata verifica della clientela
- ✓ registrazione e conservazione dei dati
- ✓ segnalazione delle operazioni sospette alla UIF

e vale per tutti i componenti degli organi di controllo, sia nelle società destinatarie della disciplina antiriciclaggio sia in tutte le altre.



**Ambito effettivo di  
operatività dell'esonero**



L'esonero di cui all'art. 12, comma 3-*bis* riguarda i componenti degli organi di controllo investiti del solo controllo di legalità.

Infatti:

✓ nella Relazione al decreto correttivo si legge che l'attività dei sindaci «consiste essenzialmente nella vigilanza sull'osservanza della legge e dello statuto nonché sul rispetto dei principi di corretta amministrazione», senza alcun riferimento alle attività inerenti al controllo contabile



**Ambito effettivo di  
operatività dell'esonero**



✓ secondo il MEF l'attività del collegio sindacale che svolga anche la revisione contabile deve ritenersi soggetta agli obblighi antiriciclaggio indicati nel d.lgs. 231/07 (nota del 2008)

✓ i componenti del collegio sindacale incaricato della revisione contabile, in quanto iscritti nel registro dei revisori contabili, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 231/07

Accogliere una diversa interpretazione significherebbe ammettere che i presidi antiriciclaggio operano esclusivamente nel caso in cui il controllo contabile sia affidato ad un revisore esterno e non anche nell'ipotesi in cui lo stesso sia invece esercitato dal collegio sindacale.

## SOCIETÀ NON DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/07

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### Comunicazione al MEF delle violazioni all'uso del contante



L'art. 51, comma 1, d.lgs. 231/07 dispone che  
«I destinatari del presente decreto che, in relazione ai loro compiti di servizio e nei limiti delle loro attribuzioni e attività, hanno notizia di infrazioni alle disposizioni di cui all'articolo 49, commi 1, 5, 6, 7, 12, 13 e 14 e all'articolo 50 ne riferiscono entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze per la contestazione e gli altri adempimenti previsti dall'articolo 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689»

## SOCIETÀ NON DESTINATARIE DEL D.LGS. 231/07

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



### Comunicazione al MEF ex art. 51 d.lgs. 231/2007



- ✓ Il collegio sindacale non rientra tra i «soggetti destinatari»
  - ✓ Il collegio sindacale non incaricato della revisione contabile difficilmente può verificare operazioni quali le transazioni in contanti
  - ✓ l'art. 52, comma 2, lett. c) richiama espressamente l'obbligo di comunicazione al MEF delle violazioni all'art. 49 per i soli organi di controllo delle società destinarie della normativa antiriciclaggio
- Per tali motivi si ritiene che il collegio sindacale sia escluso dall'obbligo di comunicazione ex art. 51.



**A chi si applica l'art. 52  
d.lgs. 231/07?**



- ✓ Agli intermediari finanziari ed altri soggetti esercenti attività finanziaria di cui all'art. 11
- ✓ Ai professionisti di cui all'art. 12
- ✓ Alle società di revisione di cui all'art. 13
- ✓ Agli altri soggetti di cui all'art. 14
- ✓ Agli altri soggetti destinatari degli obblighi di cui al secondo comma dell'art. 10



**Art. 52, comma 1  
d.lgs. 231/2007**



«Fermo restando quanto disposto dal codice civile e da leggi speciali,  
il collegio sindacale,  
il consiglio di sorveglianza,  
il comitato di controllo di gestione,  
l'organismo di vigilanza di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,  
e tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati presso i soggetti destinatari del presente decreto vigilano, ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, sull'osservanza delle norme in esso contenute»



**Obblighi degli organi di controllo  
(art. 52, comma 2)**



- ✓ comunicare alle autorità di vigilanza di settore (Banca d'Italia, Consob e Isvap) ogni violazione delle eventuali disposizioni attuative emanate da tali autorità ai sensi dell'art. 7;
- ✓ comunicare senza ritardo al titolare dell'attività, o al legale rappresentante o a un suo delegato, le infrazioni all'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette di cui hanno notizia;
- ✓ comunicare entro trenta giorni al Ministero dell'economia e delle finanze le infrazioni alle disposizioni relative alle limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore di cui hanno notizia;
- ✓ comunicare entro trenta giorni alla autorità di vigilanza di settore le infrazioni alle violazioni degli obblighi di registrazione di cui hanno notizia.



**Profili di criticità dell'art. 52**



- ✓ Ampliamento generico dell'ambito di operatività della norma ➡ («tutti i soggetti incaricati del controllo di gestione comunque denominati»)
- ✓ Possibile sovrapposizione delle competenze e duplicazione degli adempimenti ➡ («ciascuno nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze»)
- ✓ Estensione degli obblighi anche alle persone fisiche componenti degli organi di controllo ➡ (lo si apprende dalla Relazione al d.lgs. 231/07)



**Assoggettamento agli  
obblighi antiriciclaggio**



In capo agli organi di controllo, ove incaricati anche del controllo contabile, permangono tutti gli obblighi di cui al Titolo II:

- ✓ adeguata verifica della clientela;
- ✓ registrazione e conservazione dei dati;
- ✓ segnalazione delle operazioni sospette alla UIF.

Ciò in quanto i componenti dell'organo di controllo, essendo necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili, rientrano tra i soggetti destinatari della normativa ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b).



**Assoggettamento agli  
obblighi antiriciclaggio**



Resta inteso che nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione contabile sia un organo collegiale, ad es. il collegio sindacale, l'obbligo di adeguata verifica graverà su ciascun sindaco-revisore e non già sull'organo «collegio sindacale».

In quanto destinatari della disciplina, i sindaci-revisori devono inoltre ritenersi assoggettati, ex art. 51 d.lgs. 231/07, all'obbligo di comunicazione al MEF delle infrazioni alle disposizioni sull'uso del contante.

## TABELLA RIEPILOGATIVA

ISTITUTO  
DI RICERCA  
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI  
E DEGLI ESPERTI CONTABILI



<b>LEGENDA:</b> Soggetti non destinatari del decreto	OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO: ✓ ADEGUATA VERIFICA DEL COMMITTENTE ✓ REGISTRAZIONE ✓ SEGNALAZIONE	VIGILANZA GENERALE SULLA NORMATIVA ANTIRICLAGGI O	COMUNICAZIO NI AL MEF EX ART. 51 D.LGS. 231/07	COMUNICAZIO NI EX ART. 52 D.LGS. 231/07
Collegio Sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione	No	Si	No*	No
Revisore	Si	Si	Si	No
Collegio Sindacale con controllo contabile	Si	Si	Si	No
Collegio Sindacale, consiglio di sorveglianza, comitato per il controllo sulla gestione	No	Si	No	Si
Revisore	Si	Si	No*	Si
Collegio Sindacale con controllo contabile	Si	Si	No*	Si

Le novità dell'antiriciclaggio

15